

NON CONOSCERE IL CODICE È UN'AGGRAVANTE

Isterectomia in taverna: storia di un procedimento

L'Ordine non ha fatto marcia indietro sulle violazioni deontologiche, percorrendo tutti i gradi di giudizio previsti dal nostro ordinamento professionale. Fino ad avere soddisfazione dalla Cceps.

di Lamberto Barzon

Presidente Ordine Veterinari di Padova

A settembre del 2010, il nostro Ordine ha deliberato la sospensione di due mesi dall'esercizio professionale a carico di un iscritto. Alla fonte c'era un esposto per fatti risalenti al 2007: una isterectomia su un Setter prelevato dalla casa dei suoi proprietari e già operato per un taglio cesareo due giorni prima. Per il nostro iscritto il cane era "in condizioni così gravi da necessitare di un secondo intervento chirurgico urgente". L'intervento "veniva effettuato presso l'abitazione del sanitario, dove non esisteva, per sua stessa ammissione, una struttura adeguatamente attrezzata". Da qui la sospensione e il conseguente ricorso dell'iscritto presso la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che nel 2011 si è espressa producendo la massima dottrinale (v. box) resa pubblica a febbraio 2013. Questi i contorni cronologici della vicenda, di per sé idonei ad una riflessione preliminare sui tempi lunghi degli iter. La Com-

missione ha ridotto la sanzione disciplinare di un mese (per "impegno profuso nel tentativo di corrispondere alla richiesta di cure" da parte dei proprietari) ma ha convalidato l'impianto disciplinare e la correttezza amministrativa delle procedure seguite dal nostro Ordine e, soprattutto, la corretta imputazione deontologica del comportamento sanzionato. Rilevante, inoltre che la Cceps non abbia tenuto conto dell'affermazione dell'iscritto circa l'ignoranza della violazione del Codice Deontologico. Per la Cceps "l'ignoranza di quanto dettato dal Codice deontologico non può essere ritenuta una giustificazione, ma semmai un'aggravante del comportamento dalla medesima".

IL CODICE

Per oggettività di cronaca, attingiamo agli atti della Cceps per descrivere l'accaduto. L'iscritto aveva sottoposto la cagna ad isterectomia scegliendo ("imponendo", come affermato dal proprietario, o "acconsentendo su pressione del proprietario stesso",

come sostenuto dall'iscritto) di eseguire l'intervento nei modi e nei luoghi non appropriati al caso. Dopo le prime cure l'iscritto non si attivava per assicurare una più specifica ed adeguata assistenza al cane, le cui condizioni peggioravano fino alla morte. Arriva l'esposto e l'Ordine convoca l'iscritto, che afferma di aver agito senza conoscere il contenuto del Codice deontologico. A latere, c'è stato anche uno scambio di querele penali fra il Collega e i proprietari (archivate) che non sono entrate nel procedimento deliberato dal consiglio direttivo il quale ha basato i propri addebiti su precisi ed esclusivi riferimenti al Codice deontologico. È questo un passaggio significativo della vicenda che rafforza la titolarità dell'Ordine nella valutazione della corretta condotta deontologica.

GLI ADDEBITI

Sette gli addebiti deontologici individuati dal nostro Ordine:

1) aver effettuato un intervento di isterectomia presso la propria, abitazione, dove non esisteva, per

“La revisione del nostro Codice lo ha reso ancora più adeguato a perseguire la condotta scorretta”.

ammissione dell'iscritto, una struttura adeguatamente attrezzata, bensì il tavolo della taverna;

2) aver operato scelte cliniche e chirurgiche non adeguate alla gravità della situazione, evidenziata dallo stato clinico del paziente e dall'emocromo eseguito prima della chirurgia, ciò che imponeva di assicurare ambienti, strumenti e organizzazione adeguati al caso;

3) aver sottoposto l'animale ad intervento chirurgico in assenza dei mezzi e del contesto adatti, eseguendo l'intervento in ambiente non autorizzato né autorizzabile;

4) aver proceduto oltre le prime cure, pur sapendo di non avere a disposizione i mezzi ed il luogo adatto ad intervenire, quando l'iscritto

avrebbe dovuto attivarsi solo affinché l'animale venisse condotto in un pronto soccorso veterinario o in una struttura veterinaria adeguatamente organizzata e attrezzata;

5) aver smaltito non correttamente il materiale di rifiuto prodotto nel corso delle attività mediche e chirurgiche svolte, ovvero aghi e siringhe usate, provette contenenti siero e sangue, ecc., nonché gli organi (utero) o parti di essi asportati durante la chirurgia stessa;

6) aver agito nei confronti del paziente contravvenendo all'obbligo deontologico del rispetto degli animali e del loro benessere;

7) aver agito, per ammissione, senza conoscere il contenuto del Codice deontologico.

LA MASSIMA DELLA CCEPS*

Intervento chirurgico in luogo non idoneo

È illecita la condotta del veterinario che sottoponga una cagna ad un intervento di isterectomia presso la propria abitazione, priva - per sua stessa ammissione - di adeguata attrezzatura. Ciò in quanto l'espletamento di intervento chirurgico in assenza dei mezzi e del contesto adatti, in contesto non autorizzato né autorizzabile, integra violazione dei principi di cui agli artt. 15 (“Il medico veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza”), 14 (“Il medico veterinario deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza. È tenuto a denunciare all'Ordine ogni tentativo tendente ad imporgli comportamenti non conformi al codice deontologico, da qualunque parte provenga.

Deve a tal proposito mettere l'Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela ed a quella del decoro professionale”) e 26 C.d. (“Il medico veterinario ha l'obbligo di salvaguardare gli interessi della clientela... nell'osservanza della legge”). Pur in circostanze di necessità e urgenza, il sanitario avrebbe invece dovuto limitarsi a prestare le prime cure nel contesto domiciliare e poi avviare il cane presso una struttura veterinaria e ciò sia nel rispetto dei doveri di diligenza e prudenza, sia per la salvaguardia del decoro professionale (dal Massimario Cceps, 2011).

*Gli articoli si riferiscono alla precedente versione del Codice.

LA CONTRO-DEDUZIONE

L'incolpato si è avvalso di un parere prodotto da un professore ordinario di Patologia medica veterinaria e protezione animale: le condizioni di urgenza in cui si era svolta la maggior parte dei fatti contestati giustificavano le modalità operative applicate in cui l'obiettivo di salvare la vita del paziente affidato alle sue cure era stato perseguito con apprezzabile impegno e competenza e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dal Codice deontologico. La sua ricostruzione dei fatti era stata riconosciuta credibile anche dai giudizi di merito espressi dalla magistratura ordinaria sui medesimi eventi. Tuttavia, il Consiglio direttivo dell'Ordine ha mantenuto la propria posizione sulle mancanze deontologiche e ha affrontato l'impugnazione della delibera sanzionatoria, percorrendo tutti i gradi di giudizio previsti dal nostro ordinamento, fino alla Cceps.

PROCEDIMENTO REGOLARE

L'iscritto ha fatto leva su presunte carenze procedurali, obiettando anche che l'Ordine non avrebbe adeguatamente analizzato i fatti. Ma il nostro Ordine ha presentato una memoria, insistendo per la conferma del provvedimento disciplinare. Dalla documentazione depositata dall'Ordine non sono emerse carenze procedurali: valido il verbale di audizione, valida la delibera di sospensione e valida la stesura del relativo verbale. Respinta anche la tesi secondo la quale l'Ordine avrebbe omesso l'accertamento di fatti decisivi. ●